

Firmato digitalmente da:

DEL BIANCO GIANNI

Firmato il 06/10/2023 15:23

Serial Certificate: 2250401

Valido dal 02/03/2023 al 02/03/2026

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



Comune di Servigliano

Provincia di Fermo

P.za Roma 2, 63839 Servigliano (FM) pec: comune@pec.comune.servigliano.fm.it P.I.: 00357170448 Tel 0734/750583-84 Fax 0734/710618
Prot. n. 7506 Servigliano, li 06/10/2023

Al **Ministro dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica**
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
DIVISIONE V – PROCEDURE DI
VALUTAZIONE VIA E VAS
pec: va@pec.mite.gov.it

Alla **Regione Marche**
Dipartimento Infrastrutture, Territorio e
Protezione Civile
Direzione Ambiente e Risorse Idriche
Settore Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali
pec: regione.marche.valutazioneamb@emarche.it

e p.c. Alla **Provincia di Fermo**
Settore II – Ambiente e Trasporti - Ced
Polizia Provinciale
pec: provincia.fm.ambiente@emarche.it

Settore III – Viabilità - Infrastrutture
Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica
pec: provincia.fm.urbanistica@emarche.it

Alla **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio delle Marche**
per le Province di Ascoli, Fermo e Macerata
pec: sabap-ap-fm-mc@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID: 8770] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2016 e ss.mm.ii., relativa al Progetto di un impianto fotovoltaico a terra collegato alla RTN di potenza nominale 18,31 MWp DC - 15 MW AC ubicato nei Comuni di Belmonte Piceno (FM) e Servigliano (FM). Codice MYTERNA n. 202100622. Proponente: TEP RENEWABLES (BELMONTE PV) S.R.L.

AVVISO AL PUBBLICO – PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI AVVIO NUOVA CONSULTAZIONE del 21 Settembre 2023 – OSSERVAZIONI

In riferimento all'AVVISO AL PUBBLICO di cui in oggetto del 21 Settembre 2023, si rimettono le Osservazioni in merito alla Nuova Pubblicazioni e si richiamano integralmente le due precedenti prot. 756/2023 ed 1510/2023.

Nelle osservazioni prodotte, di cui alla nota prot 756 del 28 gennaio 2023, ed in quella successiva prot 1510 del 27 febbraio 2023 venivano evidenziati e dettagliati tutti gli aspetti progettuali che

risultavano non conformi alle norme urbanistiche in vigore ed alle discipline vincolistiche in essere ed in atto per l'area interessata dall'impianto.

Riscontriamo fin da subito come, con l'integrazione del 21 settembre, e precisamente con il documento " RELAZIONE DI SINTESI" file 21-00014-IT-BELMONTE_AM-R41, **il Proponente interloquisca solo sulle osservazioni eccepite dal Ministero della Cultura, tralasciando completamente di giustificare i rilievi formulati dallo scrivente.**

In merito alle osservazioni avanzate dal Comune di Servigliano si precisa che non risulta prodotto alcun documento specifico in cui vengano riscontrati punto per punto tutti i vizi ed incongruenze, elencate nelle osservazioni sollevate di cui sopra.

Nell'elaborato 21-00014-IT-BELMONTE_SA-T24_Rev0 a firma dell'ing. Giulia Gambini si rileva che la rappresentazione dei vincoli non corrisponde a quella della tavola 3.1 del PRG e non tiene conto delle annotazioni riportate nella nota prot 756 del 28.01.2023, riguardanti i vincoli derivanti dai Beni Culturali presenti nel territorio che incidono sull'area di impianto ed opere connesse;

Negli elaborati 21-00014-IT-BELMONTE_SA-R03_Rev1 e 21-00014-IT-BELMONTE_SA-R03_Rev1, sempre a firma dell'Ing. Giulia Giombini, si rilevano alcuni parziali ed insufficienti riferimenti rivolti alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune, così come di seguito trascritti.

..... Il vigente PRG è stato adeguato Piano Paesistico regionale mediante la trasposizione cartografica dei vincoli transitori del piano paesistico ambientale regionale, ai sensi dell'art. 61 del PPAR, nonché di tutti i vincoli storico-ambientali di cui alle Leggi 1089/39 e 1497/39, e l'individuazione sia degli ambiti provvisori di tutela che delle aree esenti ai sensi dell'art.60 delle NTA del PPAR, consentendo all'Amministrazione Comunale una loro formale applicazione non soggetta a dubbi interpretativi

... L'area di progetto rientra in parte anche nel comune di Servigliano, in Zona agricola E La tavola 3.1 del vigente PRG del comune di Servigliano sintetizza le prescrizioni particolari di tutela del territorio comunale. Come è possibile vedere dalla perimetrazione in mappa, vengono interessate dall'area di progetto:

- Zone agricole normali, di cui all'art. 28 delle NTA che si riporta in seguito
- Ambiti di salvaguardia del sistema idrico-geologico, nello specifico:
 - zona E1 "aree ad alta pericolosità geologica e di versante in dissesto a pericolosità medio-moderata" di cui all'art. 53 delle NTA
 - zona E3 "aree a massima pericolosità geologica" di cui all'art 55 delle NTA.
- Ambiti di tutela dei versanti di cui all'art. 51
- Ambiti di tutela dei crinali, di cui all'art. 50
- Zone di vegetazione ripariale, di cui all'art. 65

Nella nota di che trattasi non si tiene conto del fatto che:

- la perimetrazione in mappa, interessa anche una zona E2 "aree di versante in dissesto a pericolosità elevata" di cui all'art. 53 delle NTA
- che ci sono violazioni evidenti degli ambiti di tutela integrale dei "Fabbricati colonici di valore architettonico-ambientale" di cui agli artt. 43 e 45 delle NTA (tutela integrale di cui al combinato disposto degli artt. 15, 16, 19, 25, 26, 27 e 27bis delle NTA del PPAR, in quanto l'opera ricadrebbe all'interno del perimetro di vincolo imposto dall'art. 16 del PPAR e dall'art. 15 della L.R. n. 13 del 08/03/1990);
- che ci sono violazioni evidenti degli ambiti di tutela integrale dei Corsi d'acqua di cui all'art. 48.

Nella Relazione Paesaggistica vengono omessi i seguenti articoli che regolano gli interventi nella zona di intervento, a parere di chi scrive essenziali per la tutela del territorio oggetto di trasformazione:

L'ART. 42 - VINCOLI VARI (in particolare i commi 1 e 5)

1. Vincoli Vari

Ancorché non indicate dal PRG le aree sottoposte a vincolo ambientale (idrogeologico, archeologico, monumentale, paesistico floristico) sono assoggettate alle relative normative di legge Nazionali e Regionali.

5. Corsi d'acqua

Lungo i corsi d'acqua all'interno del corpo idrico, delimitato dalle sponde o dal piede esterno dell'argine e per una fascia contigua di mt.10 per lato è vietata qualunque trasformazione, nonché arature profonde, manomissioni di qualsiasi natura e immissione dei rifiuti non depurati. Sono fatti salvi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione delle eventuali opere di attraversamento.

L'ART. 43 - EDIFICI E COMPLESSI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO O AMBIENTALE DIFFUSI: DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI INTERVENTO

1. La Variante Generale del P.R.G. individua e classifica nelle tavole normative in scala 1:5.000 e 1:2.000 (Tav. P3 e P4) gli organismi architettonici situati in ambito urbano ed extraurbano, che presentano caratteristiche di qualità architettonica o di interesse storico-culturale e ambientale. In particolare il Piano, ai sensi dell'art. 15 L.R. n. 13/90 e degli artt. 15 punto c) e 40 delle N.T.A. dei P.P.A.R. ed in conformità agli indirizzi, direttive e prescrizioni del P.T.C. della Prov. di Ascoli Piceno, effettua un censimento del patrimonio edilizio rurale.

2. Al fine di perseguire il recupero e la tutela del sistema delle residenze sparse, degli edifici rurali e dei manufatti extraurbani riconosciuti come strutture costitutive del sistema insediativo e del paesaggio della provincia, vanno realizzati ed incentivati interventi volti al recupero e riqualificazione degli edifici con caratteri tradizionali consolidati e del relativo contesto paesistico, anche al fine della conservazione e del potenziamento delle identità locali e delle attività di presidio del territorio.

3. Particolare attenzione deve essere data quindi anche al mantenimento della rete della viabilità capillare di adduzione agli edifici sparsi, delle strutture agrarie vegetazionali a questa connesse e dell'organizzazione tradizionale degli spazi aperti di pertinenza degli edifici, con particolare attenzione alla difesa delle specie botaniche e delle colture agrarie tradizionali.

4. Nelle tavole della Variante Generale del P.R.G. tali organismi sono stati classificati in due insiemi:

- manufatti urbani ed extraurbani di valore artistico e/o documentario (art 44) indicati con una lettera.

- fabbricati colonici (art 45) indicati con un numero nella Tav P5.

5. L'elenco degli organismi architettonici di cui al comma precedente può essere incrementato, su proposta di cittadini o associazioni, adeguatamente documentata, o per iniziativa della stessa Amministrazione Comunale. Il relativo atto deve essere approvato dalla Provincia, costituendo Variante del P.R.G. in quanto ne modifica il dettato normativo.

6. In ottemperanza all'art. 15 della L.R. 13/190, all'art. 16 delle N.T.A. del P.P.A.R., e all'art 16 del PTC, nonché al fine di garantire l'omogeneità di indagine e di effettuare un corretto rilievo dei manufatti di valore artistico e ambientale, utile ai fini della conoscenza e della progettazione, è stata redatta una scheda di rilevamento per ciascun bene architettonico sulla base della scheda tipo corrispondente all'allegato E delle Norme del PTC della Provincia di Ascoli Piceno.

L'operazione di schedatura deve inoltre consentire di articolare ulteriormente le previsioni di tutela e di guidare il progetto nel rispetto dei caratteri storico-tipologici dell'edificio e del suo contesto ambientale e paesistico.

7. **La scheda censuaria** per il comune di Servigiano suddivide gli edifici rurali nelle seguenti categorie:

- **A** - Fabbricati rurali che hanno conservato sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti. Tale categoria è a sua volta suddivisa in:

A1 Fabbricati di assoluto valore architettonico

A2 Fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana.

- **B** Fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria **A**, ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;

- **C** Fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti.

Il censimento consta inoltre dei seguenti elaborati:

a) Cartografia storica di riferimento;

b) Individuazione dei fabbricati su cartografia;

c) Indicazione della categoria ai sensi del comma precedente;

d) Rilevazione delle destinazioni d'uso per i tutti i piani del fabbricato e suoi annessi.

Ogni scheda è contrassegnata da un numero o da una lettera corrispondente a quella della cartografia di base. (Tav. n. P.5 rapp. 1:10.000)

Nel rispetto di quanto previsto nelle schede censuarie, il progetto di intervento su un edificio di valore storico-ambientale dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della documentazione storica relativa al sito, vale a dire

all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero ambito, costruito e non.

L'ART. 45 -FABBRICATI COLONICI

*1.Si tratta degli edifici e complessi ricadenti in area rurale. In seguito al censimento sono stati distinti in base alle sotto-categorie di appartenenza **A2, B, B.1 e C** di cui all'art.43. Nelle prime due categorie ricadono quegli edifici che presentano caratteristiche di qualità architettonica, tipologico o di interesse storico-culturale o ambientale. Nelle tavole normative di piano in scala 1:2.000 e 1:5.000 sono state individuate con apposito retino solo gli edifici rurali ricadenti nelle suddette categorie **A2, B e B.1**. Le loro condizioni di conservazione della struttura originaria tipologica e costruttiva sono tali da consentirne il recupero e/o il mantenimento alla originaria configurazione e che comunque costituiscono testimonianza del patrimonio edilizio rurale tradizionale da salvaguardare sia per la integrità del manufatto (assenza di sostanziali manomissioni tipologiche e/o costruttive) sia per lo stato di conservazione dell'ambito circostante (assenza di rilevanti alterazioni dell'ambiente con nuove costruzioni non conformi).*

2.Sono in generale assoggettati alle norme di cui al precedente art. 43, nel rispetto comunque di quanto disposto nelle schede censuarie.

3.Gli interventi consentiti per i singoli edifici rurali e l'estensione dell'ambito di tutela integrale indicate nelle schede normative di intervento, data l'entità del censimento e la molteplicità delle informazioni contenute nelle schede censuarie, possono essere ridefiniti con provvedimento motivato previa approvazione di Consiglio Comunale una volta acquisito il parere della Commissione Edilizia, qualora sussistano elementi oggettivi tali da ritenere impropria la classificazione effettuata. Le risultanze di eventuali ridefinizione alle schede censuarie dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Provinciale come stabilito dall'art. 16 delle N.T.A. del P.T.C..

4. Oltre agli usi indicati all'art. 28, sono ammessi per tali edifici le attività di produzione delle aziende agricole e le strutture per l'ospitalità turistica (aziende agrituristiche e altre strutture legate a funzioni di interesse turistico-ricreativo).

5. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per le costruzioni o parti di esse che non sono a servizio dell'azienda agricola, qualunque sia il tipo della sua conduzione, sono ammessi i mutamenti delle destinazioni d'uso, fermo restando quanto previsto dall'art.10, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n.10 e dalla L.R.13/1990.

L'ART. 48 - AMBITI DI TUTELA INTEGRALE DEI CORSI D'ACQUA

1.Il PRG individua i corsi d'acqua principali e secondari e delimita cartograficamente i relativi ambiti di tutela integrale.

2.All'interno di tali ambiti di tutela sono vietati:

***a** - ogni nuova edificazione, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti;*

***b** - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e dell'alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate;*

***c** - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e privati esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agro-silvo-pastorale;*

***d** - l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività da esercitarsi con mezzi motorizzati;*

***e** - l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 febbraio 1979, n° 400;*

***f** - l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti; nelle cave esistenti si applicano le seguenti norme:*

f1- in quelle autorizzate ai sensi della L.R. 37/80, è consentita la prosecuzione dell'attività estrattiva nei soli limiti dell'autorizzazione e fino all'attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell'area; non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione dell'attività estrattiva;

f2- nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell'art. 57 delle NTA del PPAR;

***g** - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;*

***h** - la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, (reti, legno e muratura per cm 30 dal suolo) salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;*

***i** - all'interno dell'ambito di tutela del corso d'acqua qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia varie che impiantistiche; i lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante e arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico;*

l - nella fascia contigua di ml 10 a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine, l'aratura di profondità superiore a cm 50.

m - le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'art. 45 delle NTA del PPAR, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche;

n - i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'Art. 57 delle NTA del PPAR; sono fatti salvi i lagoni di accumulo sui corsi d'acqua, a fini irrigui, con esclusione dei corsi d'acqua principali.

3. Per gli edifici esistenti che ricadono in tali ambiti di tutela sono consentiti gli interventi di recupero di cui all'Art. 31 della L. 457/78 e di demolizione senza ricostruzione.

4. La vegetazione ripariale presente lungo i corsi d'acqua deve essere tutelata ai sensi dell'art. 65 delle presenti NTA.

PER L'ART. 50- AMBITI DI TUTELA DEI CRINALI

....

b - i silos e depositi agricoli di rilevante entità;

c - gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;

d - le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'Art. 57 delle NTA del PPAR..... All'interno di tali ambiti gli interventi previsti dal PRG sono subordinati alla realizzazione di sistemazioni a verde tendenti a mitigare l'impatto visivo sia degli edifici esistenti che dei nuovi edifici e delle situazioni di maggior degrado eventualmente esistenti.

L'ART. 54 - AREE DI VERSANTE IN DISSESTO A PERICOLOSITA' ELEVATA - E2 -

(in quanto non preso in considerazione)

1. Comprendono le aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità dei fenomeni gravitativi elevata (AVD-P3) e a rischio moderato, elevato e molto elevato (R1, R2 e R3) cartografate dal PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico).

2. In tali aree sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative tecniche:

a) interventi per il monitoraggio e la bonifica dei dissesti, di messa in sicurezza delle aree a rischio o delle costruzioni, di contenimento o di sistemazione definitiva dei versanti, da eseguirsi di norma mediante tecniche di ingegneria naturalistica, volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla regolazione o eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

b) interventi di demolizione di manufatti edilizi;

c) interventi a carattere obbligatorio richiesti da specifiche norme di settore purché sia valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità da frana dell'area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;

d) Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alla lettera a) b), c) e d) dell'art. 31 della L. 457/78;

e) Cambi di destinazione d'uso negli edifici, anche connessi agli interventi di cui alla lettera d), purché non comportino aumento del carico urbanistico o un aggravamento delle condizioni di rischio;

f) Interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità da frana dell'area;

g) Interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;

h) Manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie, nonché la realizzazione di modesti manufatti ad esse strettamente funzionali, quali cabine elettriche e similari;

i) Realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;

j) Interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area di frana;

k) Spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;

l) In tali zone agricole sono consentite:

-nuove costruzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e) ed f) della L.R. 13/90, se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico della proprietà;

-ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio delle attività.

All'interno della Relazione Paesaggistica il Proponente affrontava il tema dell'incidenza delle delle

Norme del PRG di Servigliano, rispetto alle misure di intervento progettate. Di seguito si riportano alcuni passaggi.

Saranno escluse dall'area utile di progetto dell'impianto tutte le aree che ricadono in ambito di tutela dei versanti e le zone di vegetazione ripariale. (*)

In tutte le altre aree sopra individuate non è espressamente vietata l'installazione di impianti tecnologici. L'impianto agri-voltaico non comporta alcun impedimento al deflusso delle acque, ovvero non comporta alcuna edificazione tra quelle vietate negli ambiti di tutela dei versanti, né comporta modifiche al profilo del terreno o movimenti di terra.

Nelle aree con diversi gradi di pericolosità geologica, le NTA del PRG dettano prescrizioni diversificate secondo il livello di pericolosità:

- nelle zone E3 sono vietati gli insediamenti urbanistici,
- nelle zone E1 il completamento degli insediamenti esistenti e la realizzazione di infrastrutture

devono essere preceduti da approfondite indagini geologiche geomorfologiche tese a una migliore definizione del grado di rischio e alla valutazione dell'impatto geologico-ambientale, nell'ottica di intervenire per il recupero mirato alla salvaguardia e in modo da evitare l'ampliarsi dei fenomeni in atto citati.

Dal passaggio sopra riportato si evince in maniera inequivocabile che:

- l'inadeguatezza ed incompletezza delle indagini effettuate dal proponente così come disciplinate dal D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 ;
- per le zone E2 di cui all'art. 54 delle NTA non sono state considerate soluzioni alternative e/o di compatibilità in relazione alla pericolosità delle aree, né tantomeno valutati interventi di mitigazione della pericolosità medesima, omettendo così l'acquisizione del necessario parere dell'Autorità di Bacino. Su tale profilo la relazione risulta parziale ed incompleta.
- Non si è tenuto conto degli "AMBITI DI TUTELA INTEGRALE" previsti dal PRG in corrispondenza:
 - a) del fabbricati colonici di valore ambientale;
 - b) dei corsi d'acqua

Il Proponente, nella nota Relazione dichiara di voler escludere dal progetto tutte le aree di impianto che ricadono *..in ambito di tutela dei versanti e le zone di vegetazione ripariale*

L'enunciato stralcio comporta di conseguenza l'inevitabile riduzione della capacità produttiva del sito, ma non vi è parallelamente una traccia completa di proporzionale rimodulazione dell'impianto all'interno degli allegati di progetto.

Anche sotto tale profilo quindi la domanda di intervento va rimodulata ed eventualmente sottoposta all'iter valutativo in quanto allo stato non coerente con l'impostazione originaria.

Lo scrivente inoltre non può fare a meno di evidenziare, in maniera significativa, l'assoluta infondatezza della relazione paesaggistica nella parte che affronta la contestualizzazione dell'impianto nella parte territoriale collinare ed in particolare la circostanza che l'intervento in questione non comporterebbe alcun impatto visivo, in ragione delle misure di schermatura previste negli allegati. E' La posizione stessa dell'impianto in relazione all'altitudine ed alla pendenza del declivio che smentiscono, in re ipsa, quanto affermato dal proponente.

E' proprio l'ubicazione dell'impianto nella parte alta della collina, considerata nella sua estensione che offende in maniera irreversibile il suo paesaggio, la sua economia e la sua storia, pregiudicando e soffocando ogni potenzialità archeologica, turistica e culturale.

Tali aspetti, che ad oggi connotano e rendono viva l'economia delle realtà territoriali interessate dall'intervento, verrebbero cancellate.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che il progetto NON sia compatibile con le caratteristiche regolamentate a livello Comunale.

Altro elemento di cui non si è tenuto conto nella Relazione paesaggistica è la presenza, nelle immediate vicinanze dell'impianto, del Bene Culturale "La Commenda", il cui ambito di tutela impone l'allontanamento dell'impianto fino ad oltre 500 mt dal Bene stesso.

Anche in questo caso il Proponente tralascia, nell'elaborato Nell'elaborato 21-00014-IT-BELMONTE_SA-T2, l'individuazione dell'ambito di tutela del Bene Tutelato non prendendo in nessuna considerazione la normativa in essere.

Per quanto concerne il contenuto dello Studio di impatto Ambientale, documento 21-00014-IT-BELMONTE_SA-R03_Rev1, si ribadiscono le considerazioni e conclusioni riportate nelle pagine precedenti in merito agli effetti della trasformazione del territorio ed ai rapporti del progetto con le norme del PRG.

In merito alle valutazioni degli impatti, esse si rivolgono in prevalenza alle fasi operative ed a quelle di dismissione degli impianti, andando ad analizzare effetti legati ai rumori, alla qualità dell'aria ed a quelli potenziali sulla componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi. Il tutto senza dedicare approfondimenti specifici a quello che è l'impatto più rilevante e macroscopico, dato dal posizionamento dell'impianto in una vallata e nel retrostante versante collinare visibile a 360 gradi, dagli appennini a tutti i colli e circostanti.

Lo Studio di Impatto Ambientale si limita a trattare e minimizzare:

- il Rischio del probabile fenomeno “abbagliamento” e “confusione biologica” sull'avifauna acquatica e migratoria, affermando che esso sia basso in quanto vengono utilizzati pannelli a basso indice di riflettanza;
- il Rischio derivante dagli Impatti sul benessere psicologico causati dal cambiamento del paesaggio affermando che, anche in questo caso, esso sia basso in quanto minimale per l'utilizzo della mascheratura vegetale, con la piantumazione degli elementi scelti.

L'analisi del "malessere", causato dal cambiamento del paesaggio in coloro che risiedono in un ambito ristretto dell'impianto non viene affrontato con l'attenzione che merita. Non vengono poi analizzati i danni che il cambiamento del paesaggio arrecano alle varie attività presenti nella vallata e nei Comuni contermini, in particolare per tutte quelle turistico-ricettive e culturali che traggono la loro maggiore fonte di attrazione dalla presenza di un paesaggio incontaminato.

L'analisi dell'impatto economico inoltre dimostra come non vi sia alcun impatto positivo nell'incremento del reddito agricolo. Per contro documenta che l'unico fattore positivo è dato dall'aumento dell'occupazione nelle manutenzioni degli impianti, attività queste estranee al mondo agricolo.

Quanto affermato dimostra quello che si è sempre sostenuto, anche da parte delle associazioni di categoria (Coldiretti, ecc.), e cioè che l'impianto in questione è un'infrastruttura produttiva e non agricola.

Infine non viene affrontato il problema dell'abbagliamento e/o riflessione della luce derivante dalle notevoli superfici specchianti che, in alcune fasce orarie della giornata, determinano un impatto elevatissimo alla vista dell'occhio umano che stazione o percorrere la rete di strade e sentieri che si sviluppano tutt'attorno all'era di impianto. Nessuna schermatura, tantomeno quella indicata (marginale ed inefficace), può mitigare gli effetti della riflessione della luce che disturba ed amplifica l'effetto della trasformazione territoriale e paesaggistica apportata con l'introduzione dell'impianto.

Gli impatti economici, sociali, territoriali e turistico-culturali sono altissimi ma di essi non si è tenuto conto nella valutazione.

Si contesta pertanto il contenuto nello Studio di Impatto Ambientale e non si condividono le conclusioni esposte dal proponente.

Si ribadisce pertanto quanto contenuto nelle osservazioni presentate con le note prot. n. 756 del 28.01.2023 e prot. n. 1510 del 27.01.2023, che qui si intendono integralmente riportate, delle quali

non si è affatto tenuto conto nella documentazione integrativa prodotta, come contenuto nel documento di sintesi.

Si esprime pertanto parere contrario alla procedura in oggetto, motivato dalle molteplici omissioni e carenze progettuali riscontrate nella documentazione pubblicata, nonché dalla errata ed incompleta valutazione degli impatti contenuta nello Studio di Impatto Ambientale.

Servigliano li 06.10.2023

Il Resp. del III[^] Sett. Funzionale
Ing Gianni Del Bianco